

COMUNE DI LONGARONE

Provincia di Belluno

≈≈

c.a.p. 32013 - ☎ 0437 - 575811 - fax 0437- 771445

c.f. 01155460254

e-mail comune@longarone.net

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA
VETERINARIA**

- Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 10 dell'11 marzo 2014;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2015.

Entrato in vigore il 30 aprile 2015

Indice:

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Competenze del Sindaco
- Art. 3 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Ambito di applicazione
- Art. 6 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Detenzione di animali
- Art. 8 - Divieti generali
- Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 10 - Abbandono di animali
- Art. 11 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e segnaletica
- Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 13 - Esposizione di animali

Titolo IV - CANI

- Art. 14 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 15 - Dimensioni dei recinti
- Art. 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 17 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 18 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Titolo V - GATTI

- Art. 20 - Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 21 - Sterilizzazioni

Titolo VI - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

- Art. 22 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici

Titolo VII – ANIMALI DA REDDITO

- Art. 23 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Vigilanza
- Art. 26 - Entrata in vigore

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
2. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. competente.
3. Il Comune di Longarone ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art. 2 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 3- Tutela degli animali.

1. Il Comune di Longarone riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune di Longarone, in base alle leggi e normative vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà o di maltrattamento contro di essi ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Longarone si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 5- Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art. 6- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7- Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, garantendo spazi adeguati al numero, mole e razza degli stessi, dedicando le adeguate risorse economiche e temporali.

Art. 8- Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica con prolungati latrati, con guaiti o altro. Sarà in ogni caso cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o di quelli per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
9. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.

Art. 9- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e segnaletica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della Strada.
2. In dette zone dovrà essere installata apposita segnaletica stradale per indicare l'attraversamento di animali come previsto dal vigente Codice della Strada.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dalla ditta di trasporto stessa.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, creino disturbo o danno alcuno a cose o persone.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 13 - Esposizione di animali.

1. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi ed ambulanti deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e rinchiusi in idonee gabbie.

Titolo IV – CANI

Art. 14 - Divieto di detenzione a catena.

1. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, come previsto dall'art. 3 comma 2/bis della L.R. n.60 del 28 dicembre 1993.
2. Per la violazione alla norma contenuta nel comma precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100,00 ed € 300,00 in deroga all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 15 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza, garantendo comunque una parte riparata dalle intemperie (tettoia, cuccia ecc). Il suolo del recinto dove viene tenuto l'animale dovrà avere per almeno la metà della superficie di stazionamento una conformazione drenante (tipo lastre in pietra, blocchetti in cls o simili).

Art. 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi.
2. In tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
3. E' vietato l'accesso ai cani nelle aiuole pubbliche e nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 17 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette igieniche, ecc.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle persone, agli altri animali ed alle cose presenti.

Art. 18 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. Si rimanda all'art.42 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.

Titolo V – GATTI

Art. 20 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti di provvedere al mantenimento delle condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere qualora fosse necessario alla loro sterilizzazione.

Art. 21 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Longarone concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
- La cattura dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato e sotto l'osservanza delle disposizioni della locale U.L.S.S.
- Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Titolo VI- VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 22 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua ed adeguatamente alimentati.
3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat naturale.

Titolo VII – ANIMALI DA REDDITO

Art. 23 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane è vietato, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc.).
2. In deroga a quanto sopra il Sindaco, acquisito il parere positivo e le relative prescrizioni dell'Azienda ULSS competente per territorio, può autorizzare l'allevamento su area privata scoperta non edificatoria alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità:
 - a) che si tratta di animali non rumorosi e che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
 - c) che siano preventivamente identificati ed autorizzati il numero e la tipologia degli animali da detenere;

- d) che i detentori applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare e efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio, secondo la normativa vigente.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Sanzioni.

1. Ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 25 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale (Comunale e Provinciale), il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie e tutti gli appartenenti agli organi di Polizia.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.